

COMUNE DI VILLACHIARA

TITOLO 01 - IDENTITA' DEL COMUNE

CAPO 01 - ORIGINI ED ELEMENTI DISTINTIVI

ART. 01

ORIGINI, TERRITORIO, AUTONOMIA STATUTARIA

01. LA NASCITA ED IL CONSOLIDARSI DI UNA COMUNITA' AUTONOMA DI PERSONE CHE SI RICONOSCONO SOTTO IL NOME DI VILLACHIARA E' STATA DETERMINATA NEL CORSO DEI SECOLI, IN LARGA MISURA, DA FATTORI GEOGRAFICI, STORICI E SOCIO-ECONOMICI. AD IMPRIMERE UN FORTE IMPULSO ALLO STABILIRSI DI NUCLEI URBANI SUL TERRITORIO, HA CONTRIBUITO IN MODO DECISIVO LA NOBILE FAMIGLIA DEI MARTINENGO. FIN

DALL'UNITA' DEL REGNO D'ITALIA (1861), VILLACHIARA HA GODUTO DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, MENTRE DI MOLTO ANTECEDENTE E' LA COSTITUZIONE DELLA PARROCCHIA NELLA DIOCESI DI BRESCIA. NEPPURE IN TEMPI PIU' RECENTI, IN CUI SI PROCEDETTE ALL'ACCORPAMENTO DI MOLTI PICCOLI COMUNI, VENNE MESSA IN DISCUSSIONE L'AUTONOMIA DI VILLACHIARA.

02. L'ATTUALE TERRITORIO COMUNALE, CHE SI ESTENDE SU UNA SUPERFICIE DI 16,78 KMQ. , COMPRENDE I NUCLEI ABITATI DI VILLACHIARA, BOMPENSIERO, VILLABUONA E VILLAGANA. L'ANSA DEL FIUME OGLIO FUNGE DA SEMPRE DA CONFINE NATURALE CON LA PROVINCIA CREMONESE IN DIREZIONE OVEST E SUD, MENTRE I COMUNI DI ORZINUOVI E BORGO SAN GIACOMO NE LIMITANO IL TERRITORIO IN DIREZIONE NORD E EST. LA FERTILITA' DEL SUOLO, INTERAMENTE PIANEGGIANTE, E L'ABBONDANZA DELLE ACQUE, HANNO FAVORITO UN INSEDIAMENTO UMANO DEDITO ALL'AGRICOLTURA E ALL'ALLEVAMENTO. QUESTO FATTO HA CONFERITO AL PAESE UN CARATTERE PRETTAMENTE RURALE E DETERMINATO IL CONSOLIDARSI DI COSTUMI E TRADIZIONI LEGATE ALLA TERRA CHE COESISTONO CON I PROCESSI DI MODERNIZZAZIONE.

03. L'ESERCIZIO DEMOCRATICO DELL'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA APERTOSI CON LA FINE DEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE, E' STATO IL FATTORE ESSENZIALE E DECISIVO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DI VILLACHIARA. IL MANTENIMENTO E L'ARRICCHIMENTO DI TALE AUTONOMIA SONO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER IL FUTURO DEL COMUNE. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' LOCALE SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

STEMMA, GONFALONE, SEDE

01. LO STEMMA CHE CONTRADDISTINGUE IL COMUNE DI VILLACHIARA TRAE DALLA STORIA LOCALE IL MOTIVO ICONOGRAFICO CHE LO COMPONE.

L'AQUILA CORONATA DEI MARTINENGO, SORMONTA UN CASTELLO STILIZZATO SU FONDO A DUE BANDE ORIZZONTALI ROSSO E ORO.

02. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI DEL GONFALONE. L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' SITUATA NEL CAPOLUOGO.

CAPO 02 - PRINCIPI

ART. 03

FUNZIONI

01. IL COMUNE DI VILLACHIARA IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' ALLA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI ED INTERESSI DEI CITTADINI.

02. REALIZZA IL PROPRIO INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON RIFERIMENTO ALL' AMBITO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELEGATE DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA. CONFORMA LA SUA AZIONE AI PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA DELL' AUTONOMIA LOCALE.

03. SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI AVVALENDOSI DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI.

04. PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA', IMPEGNANDOSI A CREARE LE CONDIZIONI PRELIMINARI PER LA COOPERAZIONE SOCIALE DEI SUOI CITTADINI. IN PARTICOLARE CURA:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO AL FINE DI GARANTIRE AD OGNI MEMBRO DELLA COMUNITA' PARI DIGNITA' ED OPPORTUNITA';

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLA INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E FORME DI COLLABORAZIONE TRA ENTE PUBBLICO ED OPERATORI PRIVATI;

C) IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA DELLA PERSONA ANCHE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

D) LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COMUNITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

05. IL COMUNE DI VILLACHIARA PUO' ESTENDERE I SUOI INTERVENTI AI PROPRI CITTADINI CHE SI TROVANO AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO OD ALL' ESTERO, ATTRAVERSO L' EROGAZIONE DI FORME DI ASSISTENZA NELLE LOCALITA' NELLE QUALI DIMORANO TEMPORANEAMENTE.

ART. 04

RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA' ASSICURANDONE GLI INTERESSI E PROMUOVENDO LO SVILUPPO DEI CITTADINI, SIA COME SINGOLI, SIA COME APPARTENENTI A FORMAZIONI SOCIALI.

02. PER I MEDESIMI FINI ED AVVALENDOSI DEGLI STRUMENTI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALL' ORDINAMENTO, IL COMUNE FAVORISCE INTESE ED ACCORDI CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESERCITANO ATTIVITA' O SVOLGONO FUNZIONI ATTINENTI ALLA POPOLAZIONE ED AL TERRITORIO.

ART. 05

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, TRASPARENZA

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE E L' ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

02. CREA STRUMENTI E SPAZI DI PARTECIPAZIONE, COME PREVISTO AL TITOLO 02

DELLO STATUTO.

03. L'INTERA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DEVE ESSERE INFORMATI AI PRINCIPI DELL'IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA DELLE DECISIONI E DEGLI ATTI.

ART. 06

FORME DI COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI E ALTRE ATTIVITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO. LE FORME DI COLLABORAZIONE SI DEVONO ISPIRARE A CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'.

ART. 07

PRINCIPI PROGRAMMATICI

01. IL PROGRAMMA POLIENNALE DI ATTIVITA', IN SINTONIA CON IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO BASE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, DETERMINA LA LINEA POLITICO-AMMINISTRATIVA DELL'ENTE PER QUEL PERIODO, ED ASSUME, FINO ALL'APPROVAZIONE DEL SUCCESSIVO, VALORE DI PRINCIPIO STATUTARIO.

ART. 08

LE PROCEDURE

01. LE FORMALITA' NECESSARIE E GLI ADEMPIMENTI CHE I CITTADINI DEVONO SEGUIRE PER OTTENERE UN QUALSIASI PROVVEDIMENTO O ATTO DEL COMUNE, SONO DISCIPLINATI IN UN SOLO REGOLAMENTO AL QUALE FANNO RIFERIMENTO TUTTI GLI ALTRI ATTI E REGOLAMENTI DELL'ENTE.

TITOLO 02 - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01 - ASSOCIAZIONI

ART. 09

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

01. NELL'AMBITO DELLE FINALITA' PERSEGUITE DAL COMUNE E' ISTITUITO L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

02. I CRITERI E LE MODALITA' PER L'ISCRIZIONE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

03. PER OTTENERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO, LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DOVRANNO ASSICURARE LA RISPONDENZA DEI PROPRI FINI A QUELLI DEL COMUNE, LA RAPPRESENTATIVITA' DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI LOCALI, LA STRUTTURAZIONE DEMOCRATICA DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI E DELLE FORME DI DECISIONE.

ART. 10

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

01. LE ASSOCIAZIONI E LE ALTRE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO:

A) SARANNO CONSULTATE NELLE SPECIFICHE MATERIE RIFLETTENTI LE LORO FINALITA' O SCOPI SOCIALI, PER MEZZO DELLE CONSULTE COMUNALI DI CUI ALL'ARTICOLO SEGUENTE;

B) POTRANNO OTTENERE IL PATROCINIO DEL COMUNE PER LE MANIFESTAZIONI O ATTIVITA' DALLE STESSE ORGANIZZATE;

C) POTRANNO ACCEDERE ALLE STRUTTURE, AI BENI E SERVIZI COMUNALI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAI REGOLAMENTI.

CAPO 02 - FORME CONSULTIVE

ART. 11

CONSULTE COMUNALI

01. AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, IL COMUNE COSTITUISCE LE CONSULTE.

02. IL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE STABILISCE IL NUMERO DELLE CONSULTE, LE MATERIE DI COMPETENZA, LE MODALITA' DI FORMAZIONE E DI FUNZIONAMENTO.

03. LE CONSULTE SONO FORMATE DA RAPPRESENTANTI SCELTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLE ASSOCIAZIONI E DALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE NELL'APPOSITO ALBO.

ART. 12

POTERI DELLE CONSULTE COMUNALI

02. LE CONSULTE POSSONO NELLE MATERIE DI COMPETENZA:

A) ESPRIMERE PARERI, A RICHIESTA, SU ATTI COMUNALI;

B) ESPRIMERE PROPOSTE AGLI ORGANI COMUNALI PER L'ADOZIONE DI ATTI;

C) ESPRIMERE PROPOSTE PER LA GESTIONE E L'USO DI SERVIZI E BENI COMUNALI.

CAPO 03 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE POPOLARI

ART. 13

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELLA AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LE FORME DELL'ISTANZA E DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 14

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DETERMINA LE PROCEDURE DELLA

PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE.

03. QUALORA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE, LA DECISIONE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATA ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATA.

04. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 30 DALLA PRESENTAZIONE.

05. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA QUARTO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, SOTTO FORMA DI INTERPELLANZA. IL SINDACO E' TENUTO IN QUESTO CASO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

06. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 15

PROPOSTE

01. N. 80 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO, PREVIA ISTRUTTORIA E SENTITI I PROPONENTI, TRASMETTE ENTRO I 60 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE.

CAPO 04 - REFERENDUM

ART. 16

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE DI VILLACHIARA RICONOSCE FRA GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, IL REFERENDUM CONSULTIVO.

02. HANNO DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL VOTO TUTTI I CITTADINI CHIAMATI AD ELEGGERE IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REFERENDUM PUO' RIGUARDARE SOLO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELL'ENTE.

04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM LE SEGUENTI MATERIE:

A) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE O DECADENZE DI RAPPRESENTANTI;

B) DISCIPLINA DEL PERSONALE COMUNALE E RELATIVE PIANTE ORGANICHE;

C) TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE;

D) IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, CANONI E PREZZI PUBBLICI;

E) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI;

F) PIANI COMMERCIALI.

05. E' OBBLIGATORIO LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM PRIMA DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DI UNA UNIONE DI COMUNI O DI FUSIONE CON ALTRO COMUNE.

ART. 17

RICHIESTA DI REFERENDUM

01. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI.
02. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
03. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INOLTRE INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO 180 ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE.
04. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM.
05. QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPONE LA RICHIESTA ED IL RAPPORTO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL CONSIGLIO, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 18

INDIRIZZI REGOLAMENTARI

01. IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA VIENE NORMATO DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, SECONDO I PRINCIPI CONTENUTI NEI PRECEDENTI ARTICOLI E CON I SEGUENTI CRITERI:
 - A) LA CONSULTAZIONE SI EFFETTUA DURANTE UNA SOLA GIORNATA FESTIVA;
 - B) L'APERTURA DEI SEGGI DURANTE LA VOTAZIONE HA UNA DURATA ININTERROTTA DI 12 ORE;
 - C) POSSONO SVOLGERSI CONTEMPORANEAMENTE PIU' CONSULTAZIONI REFERENDARIE LOCALI;
 - D) LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DOVRA' TENERSI IN UN PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 01 MARZO E IL 30 GIUGNO;
 - E) NON POTRA' AVER LUOGO REFERENDUM NEL PERIODO DI 06 MESI ANTECEDENTI E SUCCESSIVI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE E DEL CONTENUTO SOSTITUISCE LA STAMPA E LA CONSEGNA DEI CERTIFICATI ELETTORALI.
03. LA NORMATIVA REGOLAMENTARE FARA' RIFERIMENTO, PER QUANTO COMPATIBILE, ALLA PROCEDURA ADOTTATA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGI STATALI, ADEGUANDOLA ALLA DIMENSIONE LOCALE DELLA CONSULTAZIONE, AL FINE DELLA SUA SEMPLIFICAZIONE ED ECONOMICITA'.
04. IL REFERENDUM E' VALIDO SE VI HA PARTECIPATO LA META' PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO.
05. IL VOTO FAVOREVOLE AL QUESITO DA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEI PARTECIPANTI AL VOTO, OBBLIGA IL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DISCUSSIONE DELLO STESSO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA CONSULTAZIONE E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI.
06. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE

APPROVATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

CAPO 05 - CONSULTAZIONI

ART. 19

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DEI CITTADINI O DI PARTICOLARI CATEGORIE DEGLI STESSI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L'INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHiesto CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NELLO STESSO INDICATO.

03. LA SEGRETERIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CHE TRASMETTE AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA, PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI, E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONE, CON PUBBLICI AVVISI, AI CITTADINI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE ULTERIORI MODALITA' E TERMINI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

CAPO 06 - PUBBLICITA', INFORMAZIONE ED ACCESSO

AGLI ATTI COMUNALI

ART. 20

ALBO PRETORIO

01. LA GIUNTA COMUNALE INDIVIDUA NELLA CASA COMUNALE ED IN ALTRI LUOGHI NEL TERRITORIO COMUNALE APPOSITI SPAZI DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO NE CURA L'AFFISSIONE.

ART. 21

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. SISTEMI INFORMATICI, O ALTRI, GARANTISCONO LA CELERITA', CERTEZZA E DISPONIBILITA' DELLE INFORMAZIONI, IN BASE A SCELTE DA ATTUARSI SECONDO PROGRAMMI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE ED ESISTENTI CON PROPRIE STRUTTURE NEL TERRITORIO COMUNALE E/O PROVINCIALE HANNO DIRITTO DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO-ISTITUZIONALE.

ART. 22

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI PROCEDIMENTI

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE E' RICONOSCIUTO, A CHIUNQUE VI ABBAIA INTERESSE, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE PROMUOVERA' LA SEMPLIFICAZIONE DELLA MODULISTICA E RIDURRA' LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI, APPLICANDO LE DISPOSIZIONI SULL' AUTOCERTIFICAZIONE.

ART. 23

INDIRIZZI REGOLAMENTARI

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER LA RICHIESTA, L' AUTORIZZAZIONE E L' ACCESSO AGLI ATTI ED I TEMPI ENTRO I QUALI CIO' DEVE AVVENIRE.

02. COPIA DI TUTTI GLI ATTI PUBBLICI DEL COMUNE SARANNO A LIBERA DISPOSIZIONE DEI CITTADINI. LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI NON E' SOGGETTA AL PAGAMENTO DI ALCUN DIRITTO E TRIBUTO.

CAPO 07 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 24

AVVISO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. L' AVVIO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEVE ESSERE COMUNICATO AI DIRETTI INTERESSATI, A COLORO CHE PER LEGGE O REGOLAMENTO DEBBANO INTERVENIRVI ED A TUTTI I SOGGETTI CHE POTREBBERO SUBIRE PREGIUDIZIO DALL' EMANAZIONE DELL' ATTO FINALE.

02. RESTA SALVA LA FACOLTA' DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. SONO ESCLUSI DA TALE PROCEDIMENTO I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMESSI AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L' INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

04. SONO ALTRESI' ESCLUSI I REGOLAMENTI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE GENERALE.

ART. 25

COMUNICAZIONE DI AVVISO DI PROCEDIMENTO

01. LA COMUNICAZIONE E' INVIATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL' AVVIO DELLO STESSO.

02. GLI UFFICI ED I RESPONSABILI DEI SINGOLI PROCEDIMENTI SONO INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 26

DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

01. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI GIURIDICAMENTE COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DA UN ATTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

TITOLO 03 - ORDINAMENTO

CAPO 01 - COMPETENZE DEGLI ORGANI

ART. 27

ORGANI ELETTIVI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO. SPETTA AGLI STESSI LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA'.

ART. 28

RIPARTO COMPETENZE

01. L'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE AGLI ORGANI ELETTIVI E BUROCRATICI E' DISCIPLINATA DALLO STATUTO NELLE MATERIE NON RISERVATE ALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE HA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO.

03. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE:

A) SVOLGE ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'INDIRIZZO POLITICO E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PREFISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

B) SVOLGE ALTRESI' ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO MEDESIMO.

04. LA GIUNTA ARTICOLA LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE ATTRAVERSO QUELLA DEI SINGOLI ASSESSORI SECONDO I CRITERI INDICATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO BASE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

05. LE FUNZIONI SURROGATORIE O VICARIE ED IL LORO ORDINE, ESERCITABILE DAGLI ASSESSORI, SONO INDICATE NELLO STESSO DOCUMENTO.

06. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI

SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

07. LE COMMISSIONI COMUNALI CONSILIARI, PERMANENTI E TEMPORANEE, LE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI E LE CONSULTE COMUNALI, SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, SONO CONSULTIVE ED ESPRIMONO, SECONDO IL DETTATO DEI REGOLAMENTI,

ALL'AMMINISTRAZIONE ATTIVA PROPRI PARERI, FACOLTATIVI OD OBBLIGATORI, MAI VINCOLANTI.

08. GLI UFFICI SONO ORGANIZZATI SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO E DEL REGOLAMENTO CHE SI ISPIRANO A CRITERI DI

EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE. LA COMPETENZA DEGLI

ADDETTI E' DETERMINATA DALLA QUALIFICA FUNZIONALE RIVESTITA.

09. IL SEGRETARIO COMUNALE, OLTRE ALLE COMPETENZE A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 NON DEROGATE DAL PRESENTE STATUTO ED A QUELLE PREVISTE DA LEGGI DELLA REPUBBLICA, HA FUNZIONI DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI CHE DIRIGE E COORDINA IN BASE ALLE DIRETTIVE GENERALI RICEVUTE DAL SINDACO.

ART. 29

REGOLAMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA

01. I CONFLITTI DI COMPETENZA SORTI, SONO RISOLTI:

A) FRA DIPENDENTI, DAL SEGRETARIO IN PRIMA ISTANZA, ED IN SECONDA ISTANZA DAL SINDACO;

B) FRA SINDACO ED ASSESSORI E FRA ASSESSORI, DALLA GIUNTA COMUNALE COLLEGIALMENTE.

CAPO 02 - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 30

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 31

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA LA PROPRIA AZIONE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 32

SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. LE SESSIONI ORDINARIE SONO QUELLE CONVOCATE PER L'APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, DEI BILANCI PREVENTIVI E DEI CONTI CONSUNTIVI.

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

04. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL COMMA 03 , IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 33

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI O TEMPORANEE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, L'ORGANIZZAZIONE E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. NE DETERMINA LE FUNZIONI ED I POTERI ED ASSICURA, NELLE FORME PIU' IDONEE, LA PUBBLICITA' DEI LAVORI E DEGLI ATTI.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI IL SINDACO, GLI ASSESSORI, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI, IL SEGRETARIO, I DIPENDENTI COMUNALI, I RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE, ECONOMICHE E SINGOLI CITTADINI, PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

ART. 34

ATTRIBUZIONE DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. IL COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 35

COMMISSIONI ISTITUZIONALI

01. NELL'ORDINAMENTO COMUNALE SONO PREVISTE E FUNZIONANTI LE COMMISSIONI ISTITUZIONALI PREVISTE DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA.

ART. 36

COMMISSIONI FACOLTATIVE

01. SU MATERIE ATTINENTI ATTIVITA' O FUNZIONI COMUNALI SONO PREVISTE COMMISSIONI FACOLTATIVE COMPOSTE DA CONSIGLIERI O DA CITTADINI ELETTORI, SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 37

CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO. ESSI ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' DI OPINIONE E DI VOTO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 38

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO DI INIZIATIVA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI INTERPELLANZE, MOZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

03. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO DI INFORMAZIONE CHE ATTINGE DIRETTAMENTE DAGLI UFFICI E DAL SINDACO CON LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI. IL CONSIGLIERE HA L'OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE ED ATTI RICEVUTI, NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO A DISPORRE DEL TEMPO OCCORRENTE ALL'ESERCIZIO DEL MANDATO ATTRAVERSO LE ASPETTATIVE, I PERMESSI, L'ATTRIBUZIONE DI INDENNITA' E RIMBORSO SPESE.

05. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE ORDINARIE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 39

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SINDACO INDICANDO IL NOME DEL CAPOGRUPPO.

CAPO 03 - GIUNTA COMUNALE

ART. 40

ELEZIONE

01. LA LEGGE STABILISCE LA PROCEDURA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 34 N. 03 DELLA LEGGE 142/90 DEVE ESSERE DEPOSITATO IN SEGRETERIA COMUNALE ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

03. OLTRE GLI ALTRI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE, NON POSSONO COMUNQUE FAR PARTE CONTEMPORANEAMENTE DELLA GIUNTA

IL GENITORE E IL FIGLIO, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

ART. 41

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI ELETTI NEL SENO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 42

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO SEGRETE ECCETTO PER I SEGUENTI OGGETTI:

A) CONFERIMENTO DI CITTADINANZA ONORARIA, ONORIFICENZE, BORSE DI STUDIO E PREMI;

B) ASSEGNAZIONI DI SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI.

04. POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, PER ESSERE CONSULTATI, IL REVISORE DEI CONTI, IL PERSONALE DIPENDENTE, I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE, CONSORZI E COMMISSIONI.

ART. 43

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE HA COMPETENZA NELLE SEGUENTI MATERIE:

A) PROPOSTA AL CONSIGLIO DEI REGOLAMENTI, DEGLI STATUTI DEI CONSORZI, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI, DELLE CONVENZIONI E DEI CAPITOLATI GENERALI;

B) APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI E DEI PIANI ATTUATIVI;

C) MODIFICA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI NON SOGGETTI A TASSA;

D) SPESE CHE IMPEGNINO IL BILANCIO PER UN ESERCIZIO E LE SPESE ANCHE PLURIENNALI PER LA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

E) SPESE PER LE LOCAZIONI PASSIVE ED I CONTRATTI DI LOCAZIONE IN GENERE NONCHE' LA LOCAZIONE FINANZIARIA;

F) ACQUISTI ED ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, NONCHE' ACQUISTI, ALIENAZIONI, PERMUTE, APPALTI, CONVENZIONI E CONCESSIONI PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;

G) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI ED A TERZI NEI LIMITI DEI RELATIVI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O REGOLAMENTI COMUNALI;

H) INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA PER PRESTAZIONI DI ELEVATA PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

I) INCARICHI PROFESSIONALI, STATI D'AVANZO, CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DI OPERE, PERIZIE, COLLAUDI RELATIVI AD INTERVENTI

- CONTENUTI NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- L) PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE DIPENDENTE: ASSUNZIONI, CESSAZIONI, SANZIONI DISCIPLINARI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO, CONTRATTAZIONE DECENTRATA, ORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI UFFICI, ORGANIZZAZIONE ESTERNA DEI SERVIZI, CONTRATTI D'OPERA OVE CONSENTITI DALLA LEGGE, FATTE SALVE LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTE DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 LETTERA C) DELLA LEGGE 142/90 ;
- M) NOMINA DI TUTTE LE COMMISSIONI COMUNALI IN GENERE FRA I CUI COMPONENTI NON SIA PREVISTA LA MINORANZA CONSILIARE E LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PER LE QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE O TERZI ABBIANO ESPLETATO LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DI COMPETENZA;
- N) AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO;
- O) PRESENZA ALLE CERIMONIE ORGANIZZATE DAL COMUNE E DELEGAZIONE DI DIRITTO ALLE CERIMONIE ORGANIZZATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
- P) CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA, DELLE ONORIFICENZE, DELLE BORSE DI STUDIO E DEI PREMI;
- Q) ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI;
- R) AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA;
- S) TUTTI GLI ALTRI ATTI E PROVVEDIMENTI QUI NON ELENCAI CHE NON RIENTRINO NELLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

CAPO 04 - IL SINDACO

ART. 44

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO NELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI:

- A) RAPPRESENTA E TUTELA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' VERSO L'ESTERNO;
- B) ESPRIME L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO;
- C) ASSICURA L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO;
- D) E' GARANTE DELL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO;
- E) HA POTERE DI ORDINANZA NELLE MATERIE PREVISTE DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA E DAI REGOLAMENTI;
- F) PRESIEDE DI DIRITTO GLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SALVO POTERE DI DELEGA, NEI LIMITI DI LEGGE;
- G) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE;
- H) SOTTOSCRIVE, IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE, GLI ACCORDI DI PROGRAMMA, LE CONVENZIONI ED I CONTRATTI;
- I) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- L) ESERCITA IL POTERE DISCIPLINARE NEI LIMITI DI LEGGE E REGOLAMENTO;
- M) SOVRINTENDE AI SERVIZI DI STATO ATTRIBUITI AL COMUNE ED A QUELLI DELEGATI DALLA REGIONE;
- N) RAPPRESENTA IL COMUNE, SALVO DELEGA, NEGLI ORGANI DEI CONSORZI AI QUALI LO STESSO PARTECIPA;

O) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

P) EMANA TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI QUI NON ELENCATI CHE NON RIENTRINO NELLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO.

ART. 45

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO DAL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

TITOLO 04 - UFFICI E SERVIZI

CAPO 01 - UFFICI

ART. 46

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E' STABILITA DA APPOSITO REGOLAMENTO. ESSA E' IMPRONTATA A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA', ECONOMICITA' DI GESTIONE, PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 47

SEGRETARIO

01. LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE DIRIGE E COORDINA GLI STESSI IN BASE ALLE DIRETTIVE RICEVUTE DAL SINDACO.

02. LE COMPETENZE DEL SEGRETARIO SONO QUELLE NON ATTRIBUITE AD ALTRI ORGANI PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E SONO DI TIPO GESTIONALE, CONSULTIVO E DI COORDINAMENTO.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE.

04. LE RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO SONO PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 48

VICESEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI "VICARIE" E/O "AUSILIARIE" DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LA NOMINA DEL VICESEGRETARIO, CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE, VERRA' EFFETTUATA SULLA BASE DEI REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA E DELLE NORME DEL REGOLAMENTO ORGANICO.

ART. 49

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI-OBIETTIVO E PROGRAMMI;

B) RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA GESTIONALE;

C) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA BUROCRATICA COMUNALE CHE DEVE ESSERE COLLEGATA FUNZIONALMENTE AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 50

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI O ENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI DEI COMPETENTI ORGANI DELL' ENTE CHE DANNO ESECUZIONE AI CONTRATTI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

D) TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 51

INCARICHI DI COLLABORAZIONE

01. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE IL COMUNE, PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, SI AVVALGA DI COLLABORAZIONE ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

02. IL PROVVEDIMENTO D' INCARICO DEFINISCE LA DURATA, NON SUPERIORE A QUELLA NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL' OBIETTIVO, IL COMPENSO E LA COLLOCAZIONE DELL' INCARICATO A SUPPORTO DELLA STRUTTURA DELL' ENTE.

CAPO 02 - SERVIZI

ART. 52

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE, ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA, I SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' DIRETTI A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.

02. I SERVIZI, SECONDO LA LORO NATURA E CARATTERISTICHE, POSSONO ESSERE GESTITI:

A) IN FORMA IMPRENDITORIALE:

- DIRETTAMENTE IN ECONOMIA;

- MEDIANTE AZIENDA SPECIALE;

- MEDIANTE CONCESSIONE A TERZI;

- MEDIANTE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;

- IN FORMA COLLABORATIVA MEDIANTE CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA;

- IN FORMA COLLABORATIVA MEDIANTE CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON ALTRI ENTI;

B) IN FORMA NON IMPRENDITORIALE SONO GESTITI:

- MEDIANTE L'ISTITUZIONE;

- IN FORMA COLLABORATIVA MEDIANTE CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON ALTRI ENTI.

03. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUARE I SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, IN RELAZIONE ALLE NECESSITA' EMERGENTI, E STABILIRE LE FORME DI GESTIONE SECONDO LA NATURA DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE, PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA, IN BASE A CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'.

ART. 53

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA REGOLAMENTO.

ART. 54

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA L'ATTO COSTITUTIVO DELL'AZIENDA SPECIALE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DA REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO, QUEST'ULTIMO, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATA PROFESSIONALITA'.

ART. 55

CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA UN CAPITOLATO SPECIALE CHE DEVE GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO AD UN LIVELLO QUALITATIVO ADEGUATO, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE ED UN COSTO PROPORZIONATO PER L'UTENZA.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI, AVVIENE, DI NORMA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 56

LA SOCIETA' PER AZIONI

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INTERVENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO'

PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

03. NELLA SOCIETA' LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI AL COMUNE E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURICOMUNALE, AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI, NONCHE', OVE QUESTA VI ABBA INTERESSE, ALLA PROVINCIA. GLI ENTI PREDETTI POSSONO COSTITUIRE, IN TUTTO OD IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.

04. NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA' A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE, DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 57

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PUO' ISTITUIRE CONSORZI TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DI ALTRE FORME ORGANIZZATIVE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

03. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 58

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 59

ISTITUZIONE

01. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, PUO' COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE QUALE ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. LA GESTIONE DI TALE ISTITUZIONE AVVIENE CON UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE. GLI ELETTI DOVRANNO AVERE COMPETENZA SPECIFICA NELLA MATERIA.

03. LA NOMINA, LA REVOCA E LA DECADENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE DETERMINANO FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI, NONCHE' I CRITERI E REQUISITI DI FUNZIONAMENTO.

ART. 60

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE PREVEDERE LE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE:
A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO STIPULA L'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

ART. 61

CONFERENZA DEI SERVIZI

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' INDIRE CON CADENZA DA STABILIRE DALLA GIUNTA COMUNALE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI COINVOLGENDO GLI UTENTI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI FA IL BILANCIO DALL'ANDAMENTO DELLA QUALITA', QUANTITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI, FORMULANDO IDONEE PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI STESSI.

03. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO RESE PUBBLICHE NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E COMUNICATE DAL SINDACO AL

CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 05 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CONTABILE

CAPO 01 - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 62

LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO:

- A) IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE;
- B) LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA;
- C) IL BILANCIO PLURIENNALE.

02. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

03. DEL BILANCIO E DEGLI ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, PREDISPOSTI DALLA GIUNTA VIENE DATA COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, CON LE MODALITA' E NEI TEMPI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 63

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE E DEGLI INVESTIMENTI, CHE COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO.

02. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE, ESPRESSE IN FORMA SINTETICA, NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE.

LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA. 03 IL PROGRAMMA E' SOGGETTO ALLE PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE ED APPROVAZIONE CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO ANNUALE.

ART. 64

CONTRIBUZIONI VOLONTARIE

01. LE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI POSSONO ESSERE REPERITE ANCHE MEDIANTE CONTRIBUZIONI

VOLONTARIE "UNA TANTUM" O PERIODICHE CORRISPOSTE DAI CITTADINI. A TAL FINE POSSONO ESSERE PROMOSSE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA O DI PARTI DI ESSA, ANCHE SU INIZIATIVA DI GRUPPI ORGANIZZATI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

CAPO 02 - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - CONTRATTI

ART. 65

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRAINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ASSICURANDO LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

03. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO, SALVO EVENTUALI DEROGHE GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.

04. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI.

05. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 66

PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO S'INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

04. PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, IL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IL VICESINDACO OD UN ASSESSORE APPOSITAMENTE DELEGATO.

CAPO 03 - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 67

FINALITA'

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE-GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO ALLE PREVISIONI, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PREFISSATI.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE.

04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

05. IL CONTO CONSUNTIVO E LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI, AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE.

ART. 68

REVISORE DEI CONTI

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINERA' L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI, INDIVIDUANDO LE FUNZIONI DI VERIFICA, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA. SARANNO ALTRESI' PREVISTI I SISTEMI ED I MECCANISMI TESI AD ASSICURARE IDONEE FORME DI COLLEGAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI ORGANI POLITICI E BUROCRATICI DEL COMUNE ED IL REVISORE.

CAPO 04 - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 69

TESORERIA

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PREFERIBILMENTE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MINIMA TRIENNALE.

ART. 70

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

02. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE

COMPORNO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

TITOLO 06 - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO 01 - PARTE NORMATIVA

ART. 71

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL' ARTT.

04 , COMMI TERZO E QUARTO, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

03. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' CONTESTUALE: L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.

04. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE OD ABROGAZIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

05. LA PROPOSTA DI REVISIONE OD ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA FINTANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE L'HA RESPINTA.

06. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 180 CITTADINI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 72

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO 12 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.

02. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO CON ESSO COMPATIBILI.

ART. 73

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.